

Gli obblighi deontologici nella negoziazione assistita in materia di famiglia, prevista dall'art. 6 D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014


Stefano Ciambotti

15 luglio 2016


Si possono suddividere in tre gruppi



OBBLIGHI DEONTOLOGICI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN GENERALE E COME TALI APPLICABILI ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA



OBBLIGHI DEONTOLOGICI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE PROCEDURALI



OBBLIGHI DEONTOLOGICI SPECIFICI IN RELAZIONE ALL'AMBITO DI OPERATIVITÀ

OBBLIGHI DEONTOLOGICI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN GENERALE E COME TALI APPLICABILI ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

- informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (art. 2, comma 7, D.L. 132/2014) **ART. 2, COMMA 7, D.L. 132/2014
ART. 27, COMMA 3, CDF**
- certificare l'autenticità delle sottoscrizioni (art. 2, comma 6, art. 4, commi 2 e 3, e art. 5, comma 2, D.L. 132/2014) **ART. 23, COMMA 2, CDF
ART. 50 CDF**
- attestare la conformità dell'accordo assistito alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5, comma 2, D.L. 132/2014) **ART. 23, COMMA 6, CDF
ART. 26, COMMA 1, CDF
ART. 26, COMMA 3, CDF**
- non impugnare l'accordo assistito (art. 5, comma 4, D.L. 132/2014) **ART. 5, COMMA 4, D.L. 132/2014
ART. 44 CDF**
- comportarsi con lealtà (art. 2, comma 1, e art. 9, comma 2, D.L. 132/2014) **ART. 9, COMMA 4-BIS, D.L. 132/2014
ART. 9 CDF
ART. 19 CDF**
- riservatezza (art. 9, comma 2, D.L. 132/2014) **ART. 9, COMMA 4-BIS, D.L. 132/2014
ART. 28 CDF**
- trasmettere copia dell'accordo assistito al COA del luogo in cui l'accordo è stato raggiunto o presso cui è iscritto uno degli avvocati (art. 11, comma 1, D.L. 132/2014). **ART. 71 CDF**

OBBLIGHI DEONTOLOGICI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE PROCEDURALI

ART. 6, COMMA 1, D.L. 132/2014

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere



ART. 27, COMMA 3, CDF
DOVERI D'INFORMAZIONE

L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto (.....) dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

- l'omessa informazione della necessità di almeno un avvocato per parte costituisce violazione dell'art. 27, comma 3, CDF, il cui esatto adempimento richiede la completezza dell'informazione

OBBLIGHI DEONTOLOGICI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE PROCEDURALI

ART. 6, COMMA 3, D.L. 132/2014

Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e (.....) dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

informare preventivamente la parte assistita della necessità di quegli atti (tentativo di conciliazione, informazioni e annotazione) al fine di evitare effetti pregiudizievoli per quest'ultimo

ART. 27, COMMA 7, CDF DOVERI D'INFORMAZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

eseguire il tentativo di conciliazione e informare le parti della mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ogni genitore

ART. 26, COMMA 3, CDF ADEMPIMENTO MANDATO


Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

dare atto del loro adempimento nell'accordo assistito

OBBLIGHI DEONTOLOGICI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE PROCEDURALI

ART. 6, COMMI 2 e 3, D.L. 132/2014

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE dell'accordo assistito prima al Procuratore della Repubblica (comma 2) e poi, ottenuto il nullaosta o l'autorizzazione, all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione dell'accordo nei Registri dello Stato Civile (comma 3).



ART. 26, COMMA 3, CDF
DOVERI D'INFORMAZIONE

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

- anche questi adempimenti richiamano il generale «*dovere di diligenza*» di cui all'art. 12 CDF e la loro violazione (tardiva trasmissione) integra l'illecito disciplinare ex art. 26, comma 3, CDF

OBBLIGHI DEONTOLOGICI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE PROCEDURALI

ART. 68, COMMA 4, CDF

ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO UNA PARTE GIÀ ASSISTITA

L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

ART. 68, COMMA 5, CDF

ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO UNA PARTE GIÀ ASSISTITA

L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

- obbligo deontologico che ha carattere prioritario rispetto a quello d'informazione di cui all'art. 2, comma 7, D.L. 132/2014
- il significato di «assistenza» non deve intendersi limitato alla sola attività difensiva e di rappresentanza tecnica, in quanto comprende anche l'attività di mera assistenza, come la semplice consulenza prestata in vista di una controversia familiare

OBBLIGHI DEONTOLOGICI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE PROCEDURALI

ART. 56, COMMA 2, CDF ASCOLTO DEL MINORE

L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

applicabile nella procedura di negoziazione assistita familiare in quanto:

- divieto finalizzato alla tutela del diritto del minore di esprimersi senza condizionamenti nelle questioni che lo riguardano, come quelle familiari, condizionamenti che il minore inevitabilmente subirebbe se ad ascoltarlo, invece, fossero soggetti che, pur con tutte le cautele adottate, avrebbero comunque interesse alle sue parole
- la sua collocazione nel Titolo IV CDF -dedicato ai «*doveri dell'avvocato nel processo*»- non è per limitare il suo perimetro di applicazione, bensì per presidiare l'indirizzo normativo che vuole l'ascolto del minore all'interno di un procedimento giudiziario e da parte di un soggetto terzo, ossia il Giudice e/o l'esperto